

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

IL “BONUS ARREDO” 2024

RIFERIMENTI

- Art. 16, comma 2, DL n. 63/2013
- Art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021
- Art. 1, comma 277, Legge n. 197/2022
- Circolare Agenzia Entrate 26.6.2023, n. 17/E

IN SINTESI

A decorrere dall'1.1.2024 il limite massimo di spesa agevolabile per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, c.d. “Bonus arredo”, è ridotto a € 5.000 (nel 2023 era pari a € 8.000).

Dopo aver riepilogato i principali aspetti della detrazione in esame, si evidenziano i riflessi collegati alla riduzione della spesa agevolabile.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Per potere fruire della detrazione IRPEF di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, c.d. "Bonus arredo", pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario che:

- i beni siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un **intervento di recupero del patrimonio edilizio** (con alcune esclusioni) **per il quale si fruisce della relativa detrazione;**
- gli elettrodomestici **rispettino determinati parametri di efficienza energetica.**

Nel corso del tempo il Legislatore è intervenuto più volte modificando l'ambito di applicazione di tale detrazione. Si illustra di seguito il quadro normativo applicabile per le spese sostenute nel 2024.

INTERVENTI EDILIZI "PROPEDEUTICI" ALLA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE

Per fruire del "Bonus arredo" è innanzitutto necessario che i mobili / elettrodomestici acquistati siano **destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio** per il quale **si fruisce della detrazione** di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Come più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate (da ultimo nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E) **non tutti gli interventi consentono di fruire** del bonus in esame, come di seguito riepilogato.

Art. 16-bis, TUIR	
Interventi che consentono di fruire del "bonus mobili"	Manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali. In tal caso la detrazione può riguardare soltanto l'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
	Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*)
	Restauro / risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*)
	Ristrutturazione (art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*)
	Acquisto immobile dall'impresa di costruzione / ristrutturazione / cooperativa edilizia, che lo ha ceduto / assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione dell'intero fabbricato.
	Interventi necessari alla ricostruzione / ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi , sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
	Interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR volti all'uso di fonti rinnovabili / sostituzione di componenti essenziali di impianti di climatizzazione, riconducibili alla manutenzione straordinaria.
Interventi che NON consentono di fruire del "bonus mobili"	Realizzazione / acquisto di posti auto o box pertinenziali.
	Interventi volti all' adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi , tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), DPR n. 380/2001 (manutenzione ordinaria / straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

(*) Considerato che nelle citate lett. b), c) e d) dell'art. 3, DPR n. 380/2001 **rientrano anche gli interventi di riduzione del rischio sismico**, l'Agenzia ha riconosciuto la fruizione del "Bonus arredo" anche:

- all'acquirente di un immobile venduto da un'impresa di costruzione / ristrutturazione, facente parte di un edificio costruito previa demolizione dell'immobile preesistente e oggetto anche di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (Risposta 2.11.2020, n. 515);
- ai contribuenti che fruiscono del c.d. "Sismabonus" / "Supersismabonus", anche nell'ipotesi in cui il titolare della detrazione opti per lo sconto in fattura / cessione del credito (citata Circolare n. 17/E).

Merita inoltre rammentare che, come ribadito nella citata Circolare n. 17/E:

- è **possibile fruire del “Bonus arredo”** anche quando i **lavori edilizi “propedeutici” hanno interessato la pertinenza** dell’immobile al quale sono destinati i mobili / elettrodomestici;
- **non è possibile fruire del “Bonus arredo”** a seguito di interventi di risparmio e riqualificazione energetica rientranti **nel c.d. “Ecobonus”** (ex Legge n. 296/2006 e art. 14, DL n. 63/2013).

ACQUISTI DI MOBILI / ELETTRODOMESTICI AGEVOLATI

L’agevolazione spetta con riferimento all’acquisto (anche all’estero) di:

- **mobili nuovi**, come ad esempio *“letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”*.



Non sono agevolabili gli acquisti di *“porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”*;

- **grandi elettrodomestici nuovi** che rispettano la classe energetica prevista dal comma 2 del citato art. 16, quando ne è prevista l’etichettatura.

A tal fine nella citata Circolare n. 17/E l’Agenzia ha ribadito che rientrano tra i grandi elettrodomestici: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione / conservazione / deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi / piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva n. 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.



Oltre alle spese di acquisto dei mobili / elettrodomestici sono agevolabili anche le **spese di trasporto e montaggio**.

CLASSE ENERGETICA DEGLI ELETTRODOMESTICI

Come sopra accennato, le modifiche che hanno interessato il “Bonus arredo” riguardano anche la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato. In particolare il citato comma 2, **a decorrere dall’1.1.2022**, dispone che la classe energetica deve essere **non inferiore a**:

- **A** per i forni;
- **E** per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie;
- **F** per frigoriferi e congelatori.

Tale modifica, prevista della Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), si è resa necessaria per adeguare la disposizione fiscale alla **nuova etichettatura degli elettrodomestici introdotta dall’1.3.2021** per recepire i Regolamenti UE in materia.

Per le **spese sostenute dal 2022** si deve pertanto tener conto delle **nuove etichette energetiche**.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Come in passato, per usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:

- con **bonifico bancario / postale**, senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta;
- mediante **carte di credito / debito**. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.



La detrazione **non spetta** se il pagamento è eseguito tramite **assegni bancari, contanti o altri mezzi** di pagamento.

RIPRODUZIONE VIETATA

La **detrazione è ammessa anche** per i beni acquistati con un **finanziamento a rate**, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità sopra indicate ed il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE

L'art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha prorogato la detrazione in esame alle **spese sostenute (pagate) fino al 2024**, fermo restando che *“la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto”* dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile “ristrutturato”.

Per le **spese di arredo 2024**, pertanto, la detrazione è fruibile **a condizione che i lavori di recupero edilizio** sopra individuati siano **iniziati dall'1.1.2023**.



È necessario che le spese di arredo siano **sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori** di recupero edilizio.

In altre parole:

- **è possibile fruire** della detrazione anche nel caso in cui l'**acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente** alla data di sostenimento della **spesa per i lavori** di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
- **non è possibile fruire** della detrazione qualora la spesa per l'**acquisto dei mobili / elettrodomestici** sia sostenuta in data **antecedente rispetto all'inizio dei lavori** edilizi.

Esempio 1



Il sig. Rosa ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria nella propria abitazione a inizio gennaio 2024 ed ha acquistato una nuova cucina per la quale:

- a dicembre 2023, al momento dell'ordine, ha versato un acconto di € 5.000;
 - il 21 gennaio 2024, a consegna e montaggio avvenuti, ha pagato il saldo di € 8.000.
- A fine gennaio ha pagato i lavori edili di € 3.500.

Per la spesa di arredo (cucina) è possibile fruire della detrazione “Bonus mobili” soltanto per la parte di spesa sostenuta nel 2024, dopo l'inizio dei lavori edili (gennaio 2024), nel rispetto del limite massimo di spesa ammesso per il 2024.

Essendo stata pagata prima dell'inizio dei lavori, la spesa sostenuta per il versamento dell'acconto nel 2023 non può fruire della detrazione in esame.

Non assume alcuna rilevanza il fatto che il pagamento dei lavori edili di manutenzione straordinaria (propedeutici al “bonus arredo”) sia effettuato in un momento successivo.

Esempio 2



Il sig. Gialli:

- a ottobre 2022 ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà;
- a settembre 2023, ultimati i lavori, ha versato un acconto per l'acquisto della cucina per un importo di € 4.000;
- a gennaio 2024, a consegna e montaggio avvenuti, ha pagato il saldo di € 15.000.

È possibile fruire della detrazione “Bonus mobili” soltanto con riferimento alla spesa sostenuta nel 2023 in quanto, essendo i lavori edili propedeutici eseguiti nel 2022, possono essere considerate per la detrazione in esame le spese 2022 e 2023 (per le spese di arredo 2024 è necessaria la presenza di lavori edili iniziati a decorrere dall'1.1.2023).

A tal fine si rammenta inoltre che la **data di inizio lavori può essere “ricavata”** dai seguenti documenti:

- abilitazioni / comunicazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'ASL, qualora prevista;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, DPR n. 445/2000 in caso di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni / titoli abilitativi.

RIPRODUZIONE VIETATA

In caso di fruizione del bonus in esame collegato all'acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione / ristrutturazione o da una cooperativa edilizia, per "**data di inizio lavori**" si intende la **data di acquisto / assegnazione** dell'immobile.

MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

A seguito delle modifiche apportate all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, prima ad opera della Finanziaria 2022 e successivamente dall'art. 1, comma 277, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), la **detrazione pari al 50%** della spesa sostenuta per l'acquisto dei mobili / grandi elettrodomestici va determinata, a prescindere dall'ammontare delle spese di "ristrutturazione" propedeutiche al bonus, sulla spesa massima di:

- € 8.000 nel 2023;
- **€ 5.000 nel 2024.**

La **detrazione massima** per le spese sostenute nel 2024 è quindi pari a **€ 2.500** ($5.000 \times 50\%$), fermo restando che, se **a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2023** sono già state **sostenute spese di arredo nel 2023, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2024** per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile. Ciò comporta che, in presenza di **un unico intervento edilizio "propedeutico" 2023**, se con le spese sostenute nel 2023:

- è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa detraibile nel 2023 (€ 8.000);
- è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa detraibile nel 2024 (€ 5.000);

non è possibile fruire del "Bonus mobili" per le spese di arredo sostenute nel 2024.

Esempio 3



A marzo 2023 il sig. Verdi ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento ("seconda casa") e a maggio dello stesso anno ha acquistato nuovi elettrodomestici (con le caratteristiche energetiche richieste per rientrare nella detrazione) per la cucina di tale immobile, sostenendo una spesa di € 1.350.

Considerato che i lavori edilizi sono stati effettuati nel 2023, nel corso del 2024 il sig. Verdi può sostenere spese per l'arredo dell'appartamento ristrutturato agevolabili con la detrazione del 50%, ancora per € 3.650 ($5.000 - 1.350$).

Esempio 4



Nel periodo ottobre - novembre 2023 il sig. Rossi ha effettuato dei lavori di ristrutturazione del bagno di un appartamento di sua proprietà e:

- a dicembre 2023 ha acquistato mobili per la zona giorno con una spesa di € 7.320;
- a gennaio 2024 ha acquistato altri mobili per la camera con una spesa di € 3.000.

Essendo le spese sostenute nel 2023 e nel 2024 "connesse" con l'intervento edilizio realizzato nel 2023, il contribuente:

- può fruire della detrazione per le spese sostenute nel 2023 (€ 7.320) in quanto nel limite massimo di spesa agevolabile in tale anno (€ 8.000);
- non può fruire della detrazione per le spese sostenute nel 2024 in quanto, considerate le spese 2023, risulta già superato il limite di € 5.000 vigente nel 2024.

Esempio 5



Il sig. Bianchi in un appartamento di sua proprietà:

- nel periodo giugno - settembre 2023 ha effettuato dei lavori di ristrutturazione del bagno e a luglio 2023 ha acquistato mobili per la camera da letto dell'immobile, sostenendo una spesa di € 13.000;
- a marzo 2024 ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria della cucina e acquistato mobili per la stessa sostenendo una spesa di € 11.000.

Considerato che le spese sostenute nel 2023 e nel 2024 sono "connesse" a 2 diversi interventi edilizi realizzati in 2 annualità diverse, il sig. Bianchi può fruire della detrazione sia per le spese 2023 (nel limite di € 8.000), sia per le spese 2024 (nel limite di € 5.000).

Il limite della detrazione in esame è riferito alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti **su più unità immobiliari**, il **limite di € 5.000 (per il 2024) va riferito a ciascuna di esse**.

In presenza di **un immobile suddiviso** in più unità abitative, per il calcolo del limite di spesa *“vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”*.

Esempio 6

Il sig. Neri:

- a marzo 2023 ha iniziato i lavori di ristrutturazione della propria abitazione principale e a maggio dello stesso anno ha acquistato alcuni mobili e grandi elettrodomestici per tale abitazione per un importo di € 20.000;
- a ottobre 2023 ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria nella propria “seconda casa” e a gennaio 2024 ha sostenuto spese per il relativo arredo per € 3.370.

Per le spese di arredo relative all’abitazione principale sostenute nel 2023 il sig. Neri può fruire della detrazione del 50% considerando la spesa massima ammessa di € 8.000.

Per le spese di arredo relative alla “seconda casa” sostenute nel 2024, essendo collegate ad un intervento edilizio su un “diverso” immobile, il contribuente può fruire della detrazione considerando l’intero importo di € 3.370, in quanto nel limite di € 5.000 fissato per il 2024. In tale anno il contribuente potrà fruire della detrazione in esame per ulteriori € 1.630 (5.000 - 3.370) di spesa per l’arredo della “seconda casa”.

La detrazione va obbligatoriamente suddivisa in **10 rate annuali di pari importo**, dall’anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9.



Con riferimento alla detrazione in esame **non è possibile**:

- **optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi;
- **trasferire le rate non ancora fruite** in caso di **decesso dell’avente diritto** ovvero di **cessione dell’immobile**. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius non si trasferiscono agli eredi e vengono “perse” mentre, in caso di cessione dell’immobile, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.

COMUNICAZIONE ENEA

L’art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013 prevede l’obbligo di **trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori / collaudo**, tramite il portale *“Bonus casa”* disponibile sul sito Internet dell’ENEA, **le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia**, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR,



“al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi ... in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.

La Comunicazione riguarda **anche l’acquisto dei grandi elettrodomestici** in esame, **per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 50%**. In merito va tuttavia rammentato che, nella citata Circolare n. 17/E, richiamando la Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E, l’Agenzia ribadisce che:



“la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, ... non comporta la perdita del diritto alle detrazioni ... disciplinate dal medesimo art. 16”.

Tale orientamento risulta allineato al parere espresso dal MISE nella Nota n. 3797/2019, secondo il quale la **mancata Comunicazione** in esame, **ancorché obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione**, atteso che **non è prevista alcuna sanzione**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA